

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(DAL FALCO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI TINA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1977

#### Partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica

ONOREVOLI SENATORI. — Il progressivo incremento della spesa farmaceutica ha indubbiamente aggravato, negli ultimi anni, il *deficit* della relativa assistenza, sollevando problemi finanziari che non possono essere nè ignorati nè dilazionati, specie dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici, per effetto della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Tale incremento nell'ultimo periodo è stato influenzato da fattori in certo modo anomali, come, ad esempio, la recente e nota vertenza tra gli enti mutualistici e i medici

convenzionati; fattori che possono e potranno ancora più in futuro essere contenuti o ridimensionati dall'applicazione del nuovo prontuario terapeutico nazionale che ha segnato l'inizio di un'azione di riordinamento del settore dei medicinali, fornendo un'indispensabile base per la progressiva riqualificazione della spesa per l'assistenza farmaceutica, cioè di una delle voci che maggiormente incidono sulla spesa sanitaria globale (1976 = 1.674 miliardi circa). Ma l'esperienza suggerita, tra l'altro, da quanto avviene in quasi tutti i Paesi del mondo,

indica nella partecipazione dell'assistito alla spesa farmaceutica (*ticket*) uno dei mezzi più immediati per arrivare al suo controllo ed al suo contenimento.

Vi è da tener presente inoltre che con decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, è stato introdotto, com'è noto, un nuovo metodo per la fissazione e per la revisione del prezzo dei medicinali.

Tale metodo, basato su una articolata correlazione fra costi e ricavi, ha comportato, tra l'altro, l'abolizione degli sconti che, in base al precedente ordinamento, le industrie produttrici ed i farmacisti erano tenuti a corrispondere agli enti mutualistici. Tutto ciò comporta un maggior onere per tali enti, valutato dalla Commissione bilancio del Senato in circa lire 350 miliardi, cui occorre in qualche modo far fronte senza aggravare la passività di bilancio. Anche per questo verso dunque si è andata evidenziando la necessità di una partecipazione dell'assistito.

In relazione alle esigenze fin qui menzionate l'introduzione di un *ticket* moderatore è stata prevista nel disegno di legge per il Servizio sanitario nazionale (atto Camera n. 1252), che all'articolo 18 stabilisce una quota a carico dell'assistito fissata dal CIPE.

Il presente disegno di legge intende appunto anticipare tale introduzione nella prospettiva della stessa riforma sanitaria.

Nel testo predisposto la partecipazione economica dell'assistito è variamente articolata, ma sempre in stretta connessione col prontuario terapeutico. Difatti è nella stessa visione amministrativa e scientifica che ha presieduto alla formazione di tale prontuario che si è adottata la soluzione di una diversa partecipazione per i medicinali iscritti nelle due classi del prontuario stesso, quella cioè dei medicinali che si possono definire essenziali e quella dei medicinali complementari.

Per i farmaci iscritti nella prima classe, invero, è esclusa ogni partecipazione se il loro prezzo non è superiore a lire 500 mentre, per gli altri, la partecipazione è fissa e limitata a sole lire 200.

Per i farmaci, invece, iscritti nella seconda classe dello stesso prontuario la quota è variabile in relazione al costo di ogni confezione.

Questo sistema così articolato sul piano oggettivo, oltre ad apparire ispirato a sostanziali criteri di equità, consente di limitare le esenzioni soggettive a categorie ben determinate: i pensionati sociali e gli iscritti negli elenchi dei poveri assistiti gratuitamente da comuni. Si tratta per entrambe le categorie di soggetti a basso o nessun reddito, in genere anziani; per essi inoltre il ricorso alla terapia farmacologica è particolarmente frequente perchè di solito sono affetti da malattie croniche. Per questo complesso di elementi, dunque, non è apparso equo sul piano sociale di assoggettarli al pagamento del *ticket* neanche in misura ridotta.

Tale partecipazione dell'assistito, valutata sulla base di un coefficiente medio di circa il 10 e il 20 per cento, rispettivamente alla spesa dei farmaci inclusi nella prima e nella seconda classe, può apportare un gettito di circa 280 miliardi che, unitamente alla flessione delle prescrizioni conseguente alla introduzione del *ticket*, lascia prevedere un sostanziale equilibrio dei maggiori costi mutualistici sopportati.

L'articolo 1 del disegno di legge fissa le quote di partecipazione per ogni confezione di specialità medicinale distribuita in regime mutualistico nei termini indicati. Le quote sui farmaci del secondo gruppo vanno da un minimo di lire 200 ad un massimo di lire 500. Esse si applicano anche ai galenici officinali.

Con decreto interministeriale è prevista la modifica dell'ammontare della partecipazione ed i limiti quantitativi della esenzione soggettiva.

L'articolo 2 elenca le categorie esenti, nei termini chiariti in precedenza.

Ai sensi dell'articolo 3 la quota non si cumula con quella già prevista nel prontuario; la quota maggiore assorbe la minore.

L'articolo 4 fissa gli adempimenti del farmacista e limita il rimborso dei farmaci spediti alla quota effettivamente gravante sull'ente mutualistico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'attuazione del Servizio sanitario nazionale, coloro che hanno diritto all'assistenza farmaceutica in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia sono tenuti a corrispondere una quota del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci, nella seguente misura:

a) per ogni confezione di specialità medicinale, di prezzo superiore a lire 500, inserita nella prima classe del prontuario terapeutico approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 1976 e successive modificazioni e integrazioni: lire 200;

b) per le specialità medicinali inserite nella seconda classe del prontuario terapeutico di cui alla precedente lettera a) e per i galenici officinali:

lire 200 per ogni confezione con prezzo fino a lire 1.000;

lire 300 per ogni confezione con prezzo da lire 1.001 a lire 2.000;

lire 400 per ogni confezione con prezzo da lire 2.001 a lire 4.000;

lire 500 per ogni confezione con prezzo oltre lire 4.001.

Le quote di cui al precedente comma in regime di assistenza diretta sono versate dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale e trattenute in regime di assistenza indiretta dall'ente assicuratore all'atto dell'eventuale rimborso.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, possono essere modificati l'ammontare della partecipazione di cui al primo comma del presente articolo e il limite dell'esenzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.

## Art. 2.

Sono esentati dal pagamento delle quote di cui al precedente articolo 1 i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e i cittadini assistiti gratuitamente dai comuni, iscritti nello speciale elenco di cui al terzo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

## Art. 3.

Le quote di cui all'articolo 1 non si cumulano con quelle previste nel prontuario terapeutico a carico dell'assistito; la quota maggiore assorbe la minore.

## Art. 4.

Il farmacista è tenuto ad annotare sulle ricette spedite a favore degli aventi diritto all'assistenza farmaceutica l'ammontare delle quote rimosse.

La richiesta di pagamento delle ricette spedite agli enti assicuratori deve essere effettuata sulla base del prezzo di vendita al pubblico, decurtato dall'importo delle quote rimosse.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.